

Cassazione civile, sez. VI, 10 settembre 2012, ord. n. 15068

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME' Giuseppe - Presidente -
Dott. MACIOCE Luigi - Consigliere -
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere -
Dott. SCALDAFERRI Andrea - Consigliere -
Dott. MERCOLINO Guido - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

T.L. e T.F., elettivamente domiciliati in Roma, alla piazza Adriana n. 20, presso il prof. avv. ARISTIDE POLICE, unitamente all'avv. LICCIARDELLO SEBASTIANO del foro di Catania, dal quale sono rappresentati e difesi in virtù di procura speciale a margine del ricorso;

- ricorrenti -

contro

ERG EOLICA ITALIA S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t.

D.B.F., elettivamente domiciliata in Roma, alla via del Banco di S. Spirito n 48, presso l'avv. D'OTTAVI AUGUSTO, unitamente all'avv. FERRANDO MAURO del foro di Genova, dal quale e rappresentata e difesa in virtù di procura speciale a margine della memoria di costituzione;

- resistente -

avverso l'ordinanza del Tribunale di Genova, depositata il 18 giugno 2010, nel giudizio civile iscritto al n 151 15/09 R.G.;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 marzo 2012 dal Consigliere dott. Guido Mercolino;
udito l'avv. Licciardello per i ricorrenti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. CARESTIA

Antonietta, la quale ha concluso per il rigetto dell'istanza.

Svolgimento del processo

1. - L. e T.F. hanno convenuto in giudizio la Erg Eolica Italia S.r.l., chiedendo l'accertamento dell'indebita utilizzazione da parte della stessa di un progetto da loro elaborato per la realizzazione di un parco eolico nel Comune di Mussomeli, con la condanna della convenuta al risarcimento del danno derivante dalla perdita delle chances di sfruttamento economico del progetto.

A fondamento della domanda, hanno esposto che la Erg Cesa Eolica S.p.a., dopo aver stipulato con T.L. un accordo di collaborazione della durata di ventiquattro mesi, partecipando ai rilevamenti anemometrici finalizzati alla localizzazione del sito, non ha dato riscontro all'invito a procedere ad ulteriori sopralluoghi, trasferendo il rapporto alla Erg Eolica Italia, la quale ha incluso il progetto nella propria contabilità, nonostante la scadenza del termine fissato nell'accordo, senza corrispondere loro alcun compenso e senza rivolturare al T. la convenzione stipulata con il Comune, in tal modo impedendo un diverso sfruttamento economico del progetto.

Si è costituita la convenuta, ed ha eccepito l'incompetenza del giudice adito, sostenendo che la domanda avrebbe dovuto essere proposta dinanzi al collegio arbitrale previsto dall'art. 11 dell'accordo di collaborazione sottoscritto con gli attori.

2. - Con ordinanza del 18 giugno 2010, il Tribunale di Genova ha accolto l'eccezione d'incompetenza, dichiarando la competenza del collegio arbitrale.

Premesso che la condotta ascritta alla convenuta, consistente nell'omessa volturazione a favore degli attori della convenzione intercorsa con il Comune e nella mancata comunicazione del sopravvenuto disinteresse alla realizzazione del progetto, costituisce inadempimento degli obblighi previsti dall'art. 6.2 dell'accordo di collaborazione, ha qualificato la domanda come azione risarcitoria per inadempimento contrattuale, affermando che, ai sensi dell'art. 11 dell'accordo concluso tra le parti, essa è devoluta al collegio arbitrale, in quanto tale clausola, ancora efficace per il principio di autonomia, pur contemplando le sole controversie riguardanti l'interpretazione, conclusione e risoluzione dell'accordo, deve essere estesa alla predetta domanda, anche in virtù della regola interpretativa posta dall'art. 808-quater cod. proc. civ..

3. - Avverso la predetta ordinanza i T. propongono istanza di regolamento di competenza, affidata ad un solo motivo. L'Erg Eolica resiste con memoria. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto dell'istanza.

Motivi della decisione

1. - Preliminarmente, si rileva che il giudizio nel quale è stata pronunciata l'ordinanza impugnata è stato instaurato in data successiva al 2 marzo 2006, e pertanto, ai sensi del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 27, comma 4, ad esso si applica l'art. 819-ter cod. proc. civ., introdotto dall'art. 22 del predetto decreto, il quale, disponendo al primo comma che il provvedimento con cui il giudice affermi o neghi la propria competenza in relazione ad una convenzione di arbitrato è impugnabile a

norma degli artt. 42 e 43 cod. proc. civ., comporta nella specie l'ammissibilità del regolamento di competenza (cfr. Cass., Sez. 6, 28 dicembre 2011, n. 29261; Cass., Sez. 3, 29 agosto 2008, n. 21926).

2. - Con l'unico motivo d'impugnazione, i ricorrenti denunciano la violazione degli artt. 806 e ss. cod. proc. civ., sostenendo che la domanda non ha ad oggetto l'esecuzione dell'accordo, devoluta alla competenza degli arbitri, non trovando fondamento nella mancata realizzazione dell'impianto eolico, ma nell'indebita appropriazione e nell'illecita utilizzazione del progetto, iscritto si ne titolo come componente attiva nel bilancio della convenuta. Aggiungono che nella specie non è applicabile l'art. 808-quater cod. proc. civ., in quanto l'accordo è stato stipulato anteriormente all'entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, con la conseguenza che la clausola compromissoria dev'essere interpretata alla stregua della disciplina previgente, la quale prescrive un'interpretazione restrittiva, imponendo, nel dubbio, di preferire la competenza del giudice ordinario, ed escludendo quindi la possibilità d'includere il risarcimento dei danni nella competenza arbitrale, la cui estensione, peraltro, richiederebbe un'espressa previsione della clausola compromissoria anche ai sensi del vigente art. 808-bis cod. proc. civ..

2.1. - La censura è infondata.

Premesso che la previsione della facoltà d'impugnare con il regolamento di competenza il provvedimento con cui il giudice ordinario abbia affermato o negato la propria competenza in relazione ad una convenzione di arbitrato, investendo questa Corte del potere di individuare definitivamente il giudice competente, le attribuisce i più ampi poteri di indagine e valutazione in ordine al contenuto della domanda, operando essa come giudice del fatto, al quale è quindi consentito l'esame diretto degli atti, l'avvenuta proposizione dell'istanza impone di procedere alla verifica della correttezza dell'interpretazione e della qualificazione adottate dal giudice di merito, in riferimento alla quale il sindacato del Giudice di legittimità non incontra limiti nè nel contenuto del provvedimento impugnato nè nelle difese delle parti (cfr. Cass., Sez. lav., 24 agosto 2007, n. 18040; Cass., Sez. 1, 7 febbraio 2006, n. 2591;

Cass., Sez. 3, 29 settembre 2004, n. 19591).

L'esame della domanda proposta con l'atto di citazione induce a ritenere che il Tribunale di Genova abbia correttamente declinato la propria competenza in favore del collegio arbitrale previsto dall'art. 11 dell'accordo di collaborazione sottoscritto dai ricorrenti con l'Erg Cesa Eolica, alla quale è succeduta nel rapporto l'Erg Eolica Italia. Come precisano gli stessi ricorrenti, infatti, la domanda ha ad oggetto il risarcimento dei danni derivanti dall'illecita utilizzazione del progetto di realizzazione di un parco eolico elaborato da T.L., e trae origine dall'accordo concluso da quest'ultimo con la dante causa della convenuta, il quale prevedeva un termine di durata del rapporto, alla scadenza del quale la società, ove non avesse manifestato ulteriore interesse allo sfruttamento del progetto, avrebbe dovuto nuovamente volturare ai ricorrenti la convenzione da questi ultimi stipulata con il Comune di Mussomeli, e volturata in suo favore a seguito della conclusione dell'accordo. Non merita pertanto censura l'ordinanza impugnata, nella parte in cui ha individuato la causa petendi della domanda nell'inottemperanza all'obbligo di rivolturazione previsto dall'accordo, qualificando pertanto l'azione proposta dai ricorrenti come domanda di

risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale, nonostante l'espreso richiamo dell'atto di citazione alle norme in materia di illecito aquiliano.

2.2. - E' noto d'altronde che, nell'indagine diretta all'individuazione de contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, il giudice di merito non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali esse sono contenute, ma deve avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante (cfr. Cass., Sez. 1, 14 novembre 2011, n. 23794; Cass., Sez. 2; 10 febbraio 2010, n. 3012;

Cass., Sez. lav., 17 settembre 2007, n. 19331). Nella qualificazione della domanda, trova infatti applicazione il principio *jura novit curia*, in virtù del quale il giudice è vincolato unicamente dalla prospettazione dei fatti fornita dall'attore, non anche dal *nomen juris* da quest'ultimo adottato: egli può quindi attribuire ai fatti una qualificazione giuridica diversa, con il solo limite rappresentato dal divieto di sostituire l'azione proposta con un'altra azione, fondata su una diversa causa petendi, per quest'ultima intendendosi non già il complesso delle ragioni giuridiche addotte a fondamento della pretesa avanzata in giudizio, ma l'insieme delle circostanze di fatto che la parte pone a base della propria richiesta.(cfr. ex plurimis, Cass., Sez. 2, 2 marzo 2006, n. 4598; Cass., Sez. lav., 24 novembre 2004, n. 22153; Cass., Sez. 1, 27 ottobre 2000, n. 14142).

2.3. - Quanto poi alla portata della clausola compromissoria, premesso che il riferimento dell'ordinanza impugnata all'autonomia della stessa va inteso nel senso della sua perdurante operatività, pur a seguito della scadenza del termine di durata del rapporto, occorre innanzitutto precisare che, poichè l'accordo di collaborazione in cui la clausola era contenuta è stato stipulato il 19 ottobre 2005, non trovano applicazione, nella sua interpretazione, nè l'art. 808-bis cod. proc. civ., al quale hanno fatto riferimento i ricorrenti, nè l'art. 808-quater cod. proc. civ., citato nell'ordinanza impugnata: tali disposizioni, introdotte dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 20, ai sensi del comma terzo del successivo art. 27 si applicano esclusivamente alle convenzioni di arbitrato stipulate dopo l'entrata in vigore del predetto decreto.

L'inapplicabilità dell'808-quater, il quale prescrive, nel dubbio, un'interpretazione estensiva della convenzione di arbitrato, tale da includervi tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui essa si riferisce, dovrebbe indurre, nella specie, a fare riferimento al costante orientamento formatosi in epoca anteriore all'introduzione di tale disposizione, secondo cui il deferimento di una controversia al giudizio degli arbitri, comportando una deroga alla giurisdizione ordinaria, con la conseguente sottrazione delle parti al giudice naturale, impone, in caso di dubbio in ordine all'interpretazione della portata del compromesso o della clausola compromissoria, di dare la preferenza ad una lettura restrittiva degli stessi, e quindi affermativa della giurisdizione dello Stato (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. 2, 30 ottobre 2007, n. 22841; 26 aprile 2005, n. 8575). Il richiamo di tale indirizzo non consente peraltro di escludere, nella specie, l'operatività della clausola compromissoria, il cui tenore letterale, avente riguardo a qualsiasi controversia tra le parti comunque relativa all'interpretazione, alla conclusione ed alla risoluzione dell'accordo, appare idoneo a ricomprendere nel suo ambito di applicazione anche la domanda di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, la quale, analogamente a quella di risoluzione, attiene indubbiamente alla fase esecutiva del contratto, implicando l'accertamento dell'inottemperanza delle

parti alle obbligazioni assunte (cfr. Cass., Sez. 1, 22 febbraio 1993, n. 2177; 27 maggio 1981 n. 3475).

2. - Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del regolamento di competenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna T.L. e T. F. al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi Euro 3.200,00, ivi compresi Euro 3.000,00 per onorario ed Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge e dichiara la competenza del Collegio arbitrale.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 28 marzo 2012.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2012